REGOLAMENTO (CE) N. 1526/2000 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2000

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato dal regolamento (CE) n. 1040/2000 [2], in particolare l'articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 della Commissione [4], prevede all'articolo 8 che, all'atto dell'esportazione di merci, i prodotti agricoli utilizzati possono beneficiare di restituzioni determinate secondo i regolamenti relativi all'organizzazione comune del mercato nei settori interessati.

(2) L'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede la concessione di una restituzione per taluni prodotti disciplinati da detto regolamento che sono esportati sotto forma di merci elencate nel suo allegato II.

(3) In considerazione degli impegni sottoscritti dalla Comunità nel quadro dell'accordo relativo all'agricoltura dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) [5] e delle disponibilità di bilancio, nonché dell'evoluzione prevedibile dei prezzi agricoli nella Comunità e sul mercato mondiale come pure dell'evoluzione delle esportazioni di prodotti agricoli sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, è opportuno limitare la possibilità di concedere restituzioni per i prodotti agricoli esportati sotto forma di merci nelle quali possono essere incorporati.

(4) Occorre pertanto rivedere l'elenco delle merci di cui all'allegato II.

(5) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso non si applica ai titoli di restituzione rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.
[2] GU L 118 del 19.5.2000, pag. 1.
[3] GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.
[4] GU L 309 del 19.11.1998, pag. 28.
[5] GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Codice NC	Designazione delle merci
ex 0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:
0405 20	– Paste da spalmare lattiere:
0405 20 10	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %
0405 20 30	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %
ex 1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni del codice NC 1516:
1517 10	– Margarina, esclusa la margrina liquida:
1517 10 10	– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %
1517 90	– altre:
1517 90 10	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %
ex 1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):
ex 1704 90	– altri, esclusi gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie
ex 1806	Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao, esclusa la polvere di cacao dolcificata solamente con saccarosio del codice NC 1806 10
ex 1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti dei codici NC da NC 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 % , in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:
1901 10 00	– Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto
1901 20 00	– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria del codice NC 1905
1901 90	– altri:
	– – altri:
1901 90 99	– – – altri
ex 1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:
	– Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:
1902 19	– – altre
1902 20	– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):
	– – altri:
1902 20 91	– – – cotte
1902 20 99	– – – altre

Codice NC	Designazione delle merci
1902 30	– altre paste alimentari
1902 40	– Cuscus
1902 40 90	– – altre
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco), in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per i medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:
1905 10 00	Pane croccante detto "Knäckebrot"
1905 20	– Pane con spezie (panpepato)
1905 30	– Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini
1905 40	– Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati
1905 90	– altri:
	– – altri:
1905 90 40	– – – Cialde e cialdine aventi tenore di umidità superiore a 10 %
1905 90 45	– – – Biscotti
1905 90 55	– – – Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati:
1905 90 60	– – – – con aggiunta di dolcificanti
1905 90 90	– – – – altri
ex 2004	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2004 10	– Patate:
	– – altre:
2004 10 91	– – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi
ex 2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2005 20	– Patate:
2005 20 10	– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao
ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
2106 90	– altre:
2106 90 10	– – Preparazioni dette "fondute"
	– – altre:
2106 90 92	– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola
2106 90 98	– – – altre
ex 2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi del codice NC 2009:
2202 90	– altre:
	– – altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti dei codici NC da 0401 a 0404:

Codice NC	Designazione delle merci
2202 90 91	– – – inferiore a 0,2 %
2202 90 95	– – – uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %
2202 90 99	– – – uguale o superiore a 2 %
ex 2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:
2208 70	– Liquori
2208 90	– altri:
	– – altre acquaviti, ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:
	– – – inferiore o uguale a 2 litri:
	– – – – altre:
2208 90 69	– – – – – altre bevande contenenti alcole di distillazione
	– – – superiore a 2 litri:
2208 90 78	– – – – altre bevande contenenti alcole di distillazione
ex 3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:
3302 10	– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:
	– – dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:
3302 10 29	– – – – – altri
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina
ex 3502	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:
3502 20	– Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte:
	– – altra:
3502 20 91	– – – essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)
3502 20 99	– – – altra»